

Tradurre allo spagnolo il testo indicato di seguito:

Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della giustizia.

Premesso che: il cittadino, separato legalmente dalla cittadina armena Lusine M. (che ha acquisito cittadinanza italiana per matrimonio nel 2016), ha denunciato sin dal 20 settembre 2018 la sottrazione del figlio. M. A.;

La sentenza di separazione del tribunale di Siena (sentenza n. 992 del 2019 pubblicata il 5 ottobre 2019, RG n. 3879/2018) passata in giudicato il 2 marzo 2020, ha deciso il collocamento del minore a Siena presso il padre in affidamento esclusivo, con visite protette alla madre. Il riconoscimento in Armenia della sentenza è stato rigettato dai tribunali;

In Armenia, rifiutato il riconoscimento della sentenza italiana, con svariati procedimenti senza garantire il pieno rispetto dei diritti del signor M. E del figlio ad un processo equo nel contraddittorio, si è a giudizio dell'interrogante arbitrariamente deciso di limitare le visite del padre al figlio a poche ore in Armenia e di quantificare a carico del padre un mantenimento svincolato da dati reddituali e patrimoniali;

Le brevi frequentazioni ammesse sono ormai unilateralmente vietate dalla madre e la pendenza di un provvedimento di condanna a corrispondere un mantenimento con la possibilità di subire azioni per il fatto di entrare in Armenia, come accaduto, impediscono de facto al signor M. Di avere un rapporto con il figlio ed a quest'ultimo il diritto alla bi-genitorialità;

Ivan M. Aveva immediatamente attivato, per vie legali, la richiesta del rispetto e dell'applicazione della Convenzione dell'aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, sottoscritta anche dall'armenia, che ad avviso dell'interrogante è incorsa in diverse e ripetute violazioni della normativa internazionale e dei diritti fondamentali dell'uomo, tra le quali: visite psicologiche mirate e segrete e di parte sul minore all'epoca di anni 4 ma fatte passare come fossero fatte d'ufficio e quindi indipendenti e super partes, mancata comunicazione per due anni dell'esito della procedura di rimpatrio e solo dopo due anni comunicazione in lingua armena e poi in inglese ma non in italiano;

Dopo meno di un mese dalla sottrazione e al contempo inaudita altera parte e senza motivi, è stato deciso che il minore non potrà lasciare l'Armenia fino al compimento dei diciotto anni in assenza del solo consenso materno, viceversa con suddetta cittadinanza armena, senza mai chiedere autorizzazione al padre, il bambino lascia regolarmente l'Armenia per viaggi in Russia (in agosto 2024 in coincidenza del suo decimo compleanno anche senza la madre), in Egitto, in Georgia;

Il padre continua a proporre compromessi sempre respinti;

Il caso M. È solo uno dei casi, della situazione inaccettabile nella quale versano molti genitori, cittadini italiani, di bambini sottratti da coniuge straniero, con inaccettabili violazioni della legge e di sentenze italiane –:

Se i Ministri interrogati, a conoscenza della situazione descritta intendano intraprendere iniziative politico-diplomatiche per permettere al signor M. Di essere padre e di incontrare il figlio senza rischiare la propria incolumità e libertà, garantire il diritto del minore alla bi-genitorialità, il rispetto delle sentenze italiane, favorendo il più possibile la frequentazione tra padre e figlio in Armenia e in Italia e perseguendo un accordo che vada nel vero superiore interesse del minore italiano ad avere un padre ed una madre.